

ATTO DI FUSIONE  
REPUBBLICA ITALIANA



Cinque settembre duemilaventitre.

In Avellino, nel mio studio al Vico Giardinetto n.9.

Innanzi a me Notaio PELLEGRINO D'AMORE della sede di Avellino, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, senza la presenza dei testimoni, col mio consenso,

E' PRESENTE:

Acconcia Anthony, nato a Long Beach (U.S.A.) il 16 maggio 1964, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante con idonei poteri delle società:

"Air Campania S.r.l." con sede in Avellino Via Fasano Snc capitale sociale Euro 3.220.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02977850649, R.E.A. n.196712, indirizzo PEC air@pec.aircampania.it;

"Autoservizi Irpini S.p.a." In Sigla Abbreviata "A.ir. Spa " con sede in Avellino Localita' Pianodardine Via Fasano Z.i. Snc capitale sociale Euro 30.530.385,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02237920646, R.E.A. n.144104, indirizzo PEC air-spa@pec.it, domiciliato per la carica presso le rispettive sedi sociali.

Il componente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, al quale premette quanto segue:

- le società rappresentate, nelle assemblee riunite tutte in data 5 giugno 2023, hanno deliberato la fusione "inversa" per incorporazione della società "A.ir. Spa" nella società "Air Campania S.r.l.", e ciò sulla base dei relativi progetti di fusione, debitamente iscritti al Registro delle Imprese in data 31 maggio 2023, con verbali a mio rogito Rep.231336/46971, registrato il 7 giugno 2023 al n.3224 e Rep.231337/46972, registrato il 7 giugno 2023 al n.3225;

- le delibere di fusione sono state ritualmente iscritte al registro delle Imprese in data 13 giugno 2023 protocolli nn.31819 e 31812;

- le società interessate al procedimento di fusione hanno rinunciato:

\* al termine di cui all'articolo 2501 ter ultimo comma del codice civile, che deve intercorrere tra la data di iscrizione del progetto di fusione al registro delle imprese e la decisione sulla fusione stessa;

\* alla redazione delle situazioni patrimoniali ex art.2501 quater del codice civile;

\* alla relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile;

\* al termine di 30 giorni per il deposito degli atti presso le sedi delle società coinvolte nella fusione, prescritto dall'art.2501 septies del codice civile;

REGISTRATO  
Agenzia delle Entrate  
di  
Avellino  
il 06/09/2023  
al n. 5077  
Serie 1T  
Euro 700,00



- sono decorsi i termini di cui all'articolo 2503 del codice civile, e non sono intervenuti opposizioni da parte di creditori, come risulta anche dalle certificazioni rilasciate in data 4 settembre 2023, che, si allegano in formato digitale, con "A" e "B";

- per effetto della fusione, la società incorporante "Air Campania S.r.l." amplierà l'oggetto sociale, come meglio in appresso specificato al punto 4;

- il capitale sociale della società incorporante sarà determinato in Euro 30.530.385,00 (trentamilionicinquecentotrentamilatrecentottantacinque/00), con passaggio dell'intero capitale della società incorporata a quello della società risultante dalla fusione;

- la società incorporante sarà contestualmente trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni, con la denominazione di "AIR CAMPANIA S.P.A.".

Tanto premesso, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto e vale patto, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Fusione "inversa" per incorporazione.

Le società "Air Campania S.r.l." e "Autoservizi Irpini S.p.a." In Sigla Abbreviata "A.ir. Spa " si fondono mediante l'incorporazione della seconda società nella prima, in dipendenza, in esecuzione ed alle condizioni stabilite nei relativi progetti e nelle rispettive deliberazioni assembleari avvenute in data 5 giugno 2023.

Art. 2 - Fusione trasformativa.

La società Incorporante è trasformata, giusta la citata delibera in data 5 giugno 2023, dalla sua attuale forma giuridica "Air Campania S.r.l.", in società per azioni, che assume la denominazione di "AIR CAMPANIA S.P.A.", con modifiche statutarie necessarie anche ai fini dell'adeguamento dell'oggetto sociale alle attività già esercitate dalla società Incorporante.

Il testo dello Statuto contenente le norme di funzionamento viene allegato al presente atto con "C", anche agli effetti dell'art.2436, comma sesto, del c.c..

Art. 3 - Società risultante dalla fusione "inversa" per incorporazione.

La società risultante dalla fusione "AIR CAMPANIA S.P.A." ha sede legale in Avellino all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del codice civile.

Art. 4 - Oggetto sociale.

L'attuale oggetto sociale della società "AIR CAMPANIA S.P.A." viene integrato con le attività già esercitate dalla società Incorporata "Autoservizi Irpini S.p.a." In Sigla Abbreviata "A.ir. Spa " e sarà il seguente:

- la produzione del servizio di interesse generale del tra-

sporto pubblico locale su gomma di persone, a mezzo di auto-  
linee, funicolari terrestri, funivie, tranvie, metropolitane  
leggere su gomma ed altri veicoli;

- la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti  
funzionali all'esercizio del trasporto di persone;

- l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività  
che, rispetto al trasporto, presenti caratteri di connessione,  
strumentalità e/o complementarità e che sia ritenuto utile per  
il raggiungimento dello scopo sociale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui  
innanzi possono così specificarsi:

a) l'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto di  
persone e merci;

b) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria  
delle reti e degli impianti funzionali all'esercizio del  
trasporto di persone;

c) l'esercizio di servizi di trasporto pubblico ulteriori e/o  
diversi, a favore di enti territoriali locali sulla base di  
convenzioni e/o contratti di servizio, nei limiti di quanto  
previsto dalla legislazione vigente;

d) la realizzazione, la gestione e la manutenzione, anche per  
affidamento a terzi, di autostazioni, rimesse, officine, im-  
pianti funiviari e di ogni altra attività complementare purché  
funzionale all'esercizio del trasporto di persone, allo svi-  
luppo e al buon funzionamento della rete e degli impianti;

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco auto-  
filoviario, delle infrastrutture destinate al servizio e del  
patrimonio immobiliare di proprietà;

f) l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla  
viabilità, quali la rimozione di auto e la gestione di par-  
cheggi e semafori;

g) l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla  
ottimizzazione ed alla informatizzazione della rete, quali, ad  
esempio, la progettazione e l'installazione di paline intel-  
ligenti;

h) la locazione dei propri spazi per l'esercizio di attività  
commerciali;

i) lo sviluppo di sistemi informatici e di software applica-  
tivi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato,  
sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la parteci-  
pazione ad altre società o mediante accordi con i terzi;

j) l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la  
diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche,  
tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di at-  
tività connesse con l'oggetto sociale;

k) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di  
ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza  
funzionali al miglioramento della qualità del trasporto pub-  
blico e, in generale, della mobilità, degli impianti e delle  
reti di supporto, anche per conto di terzi;



l) la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla mobilità in conformità con le norme previste in materia di transizione ecologica;

m) realizzazione e gestione di parcheggi e gestione dei servizi collegati.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel rispetto della normativa vigente, o anche mediante affidamento a terzi ed anche ricorrendo ad aggregazioni temporanee con altri operatori del settore nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

La società potrà assumere, comunque, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque altro tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio, purché si rispettino i limiti e le prescrizioni delle norme in materia ed in particolare del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs, 201/2022.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; potrà, in particolare, ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate; potrà inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito;

potrà acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria dovranno essere svolte in ossequio a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende.

Art. 5 - Organi sociali.

Restano in carica sino alla scadenza naturale del proprio incarico gli attuali componenti dell'organo Amministrativo e di Controllo della società incorporante.

Cessano invece, di diritto, a seguito dell'attuazione della fusione e quindi dall'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ. gli organi sociali della società incorporata.

Art. 6 - Effetti della fusione.

In conseguenza di quanto stabilito dall'art. 2504-bis cod. civ., la società subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della incorporata, in tutte le

sue ragioni, azioni, diritti, obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.

Al riguardo la società incorporata presta ogni più ampia autorizzazione affinché la società incorporante possa ottenere nei confronti di chiunque il riconoscimento e l'intestazione a proprio nome di qualsivoglia situazione giuridica, licenza, autorizzazione o concessione.

Il capitale sociale della società risultante dalla fusione sarà aumentato ad Euro 30.530.385,00 (trentamilionicinquecentotrentamilatrecentottantacinque/00), pari al valore del capitale sociale della società incorporata, mediante emissione di nuove azioni che saranno assegnate al socio Regione Campania.

Il capitale sarà suddiviso in un numero di azioni, senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni della società Incorporata, ossia pari a n.43.880.000 senza valore nominale espresso.

Art. 7 - Beni della società incorporata.

Ai soli fini degli adempimenti conseguenti, il costituito, nella relativa qualità, dà atto che i beni immobili della società Incorporata, ricompresi nel patrimonio, che per effetto di questo atto, saranno ricompresi nel patrimonio della società incorporante, sono dettagliatamente indicati nell'elenco che, sottoscritto per accettazione, si allega con "D".

Art. 8 - Pubblicità.

Per effetto del presente atto ogni soggetto, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta, fin da ora, espressamente autorizzato a trasferire ed intestare all'incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporata, con esonero da responsabilità e senza necessità di ulteriori atti o consensi.

Le Società, come rappresentate, rinunziano ad ogni eventuale iscrizione di ufficio.

Viene quindi autorizzata la voltura catastale, la trascrizione nel competente Ufficio del Territorio ed ogni altra forma, legale o volontaria, di pubblicità richiesta ed opportuna degli immobili, e dei restanti beni della incorporata.

Pertanto, ogni ente od ufficio, sia pubblico che privato, è autorizzato su richiesta, a formalizzare tale subingresso.

Art. 9 - Decorrenza

Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dalla iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese effettuate ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile.

Con riferimento a quanto previsto dall'art.2501 ter, co. 1, c.c., le operazioni dell'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dall'esercizio in corso nel momento della data di efficacia con retrodatazione al primo gennaio 2023, dandosi atto che entrambe le società



partecipanti alla fusione chiudono i propri esercizi al 31 (trentuno) dicembre; la stessa data dal 1° gennaio 2023 sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Dal punto di vista fiscale la fusione è "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta e non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito in capo alle Società partecipanti alla fusione.

Con particolare riferimento alla disciplina delle perdite fiscali generate dalle società partecipanti alla fusione, così come eventuali eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto ai sensi dell'art. 96, comma 4, T.u.i.r., le stesse potranno essere portate in diminuzione del reddito della Incorporante al ricorrere dei requisiti e nei limiti stabiliti dall'art. 172, comma 7, T.u.i.r.. Sul punto l'amministratore ha provveduto ad analizzare le condizioni richieste dal T.u.i.r. per consentire la riportabilità delle perdite pregresse delle Società Partecipanti alla Fusione e dell'eccedenza di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto, verificandone positivamente la sussistenza e, allo scopo, la società risultante dalla fusione provvederà alla predisposizione di apposito interpello disapplicativo dell'art. 172, comma 7 del TUIR all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 212/2000.

Art. 10 - Adempimenti successivi.

L'Organo Amministrativo della società incorporante è incaricato a compiere ogni atto connesso, conseguente ed opportuno per dare esecuzione a quanto convenuto.

Art. 11 - Spese della fusione.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della società incorporante.

Acconcia Anthony, nella qualità, mi consegna il nuovo testo dei patti disciplinanti il funzionamento della società che, sottoscritti, è già allegato con la lettera "C".

Dichiarando di averne esatta conoscenza, i comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto, scritto a mano ed a macchina da me e da persona di mia fiducia, ho dato lettura al comparente che l'approva.

Consta di fogli tre di cui occupa dodici facciate fin qui.

E' sottoscritto alle ore diciotto e minuti quindici.

Firmato:

Anthony Acconcia.

Pellegrino D'Amore Notaio, sigillo